

DETERMINAZIONE n. 84 del 13 aprile 2023 Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del

ZD83A70FEF. Impegno di spesa



IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e s.m.i., recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l'aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha assunto *ad interim* l'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell'Agenzia;
- l'art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;
- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 Assegnazione risorse finanziarie";
- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)";
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;
- la Linea guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;



- il Regolamento per la disciplina dei contratti per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 11 dicembre 2020;

premesso che l'Agenzia reputa di fondamentale importanza sviluppare le proprie attività di comunicazione istituzionale, al fine di diffondere la conoscenza dei propri servizi, progetti e iniziative tra i cittadini dell'Emilia-Romagna, tra le altre amministrazioni e tra i gestori dei servizi pubblici locali;

tenuto conto che, per realizzare un'efficace attività di comunicazione, l'Agenzia ritiene necessario sviluppare le seguenti attività:

- preparazione di webinar su specifici argomenti afferenti alle aree tecniche, messi a disposizione del pubblico attraverso il sito istituzionale e il canale YouTube dell'Agenzia;
- realizzazione di brevi video informativi sull'attività dell'Ente;
- attività di ufficio stampa;
- realizzazione di tabelle, grafici e infografiche, per rendere più agevole la lettura di temi particolarmente complessi;
- preparazione e invio di newsletter;
- redazione e pubblicazione di contenuti per il sito internet;
- realizzazione e impaginazione di reportistica;

considerato che per realizzare tali attività di comunicazione si ravvisa la necessità di avvalersi di un soggetto provvisto di adeguate competenze ed di esperienza in ambito grafico, che possa supportare gli uffici dell'Agenzia nella realizzazione dei prodotti comunicativi di cui al punto precedente, e che possa inoltre fornire un servizio di training al personale di ATERSIR, affinché questo sviluppi conoscenze tecniche e capacità operative che consentano in futuro di poter svolgere in autonomia tali servizi;

ritenuto pertanto opportuno avvalersi di un soggetto terzo, esperto e qualificato a supporto dell'Agenzia per lo svolgimento del servizio di supporto alla comunicazione istituzionale per la durata di due anni, come da capitolato speciale allegato al presente atto;

dato atto che:

- il RUP Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto Direttore di ATERSIR,
- rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, il RUP non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione;
- alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG ZD83A70FEF;



considerato che:

- il valore massimo presunto dell'appalto avente ad oggetto il servizio di cui sopra è stimato dal RUP in € 14.400,00 IVA esclusa;
- ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 non è necessaria la redazione del DUVRI e, pertanto, gli oneri della sicurezza da rischio interferenziale ammontano ad € 0,00;

verificato che non risultano Convenzioni Consip né Intercent-ER attive aventi ad oggetto servizi analoghi o comparabili con il servizio richiesto;

tenuto conto che l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. consente di procedere mediante affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00 al netto IVA;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisizione del servizio in argomento mediante lo strumento della Richiesta di offerta sulla piattaforma telematica Intercent-ER, sulla base del capitolato allegato al presente atto;

verificato che:

- sulla piattaforma Intercent-ER è presente l'operatore economico

 P.IVA IT04102361203, C.F.
- l'operatore economico citato non ha ricevuto da ATERSIR incarichi di oggetto analogo negli ultimi 3 anni, e risulta dunque rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

dato atto che, invitato a partecipare alla procedura di Richiesta di offerta n. PI093445-23, esperita sulla piattaforma Intercent-ER, per la realizzazione del servizio di supporto alla comunicazione istituzionale per la durata di due anni (CIG ZD83A70FEF), l'operatore economico ha presentato, entro i termini indicati, un'offerta pari a 14.400 €;

valutato che l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nel rispetto dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., come si evince dal *curriculum vitae* presentato in fase di offerta e conservato agli atti dell'Agenzia;

acquisiti dal suindicato operatore economico:

- le dichiarazioni di possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136 del 2010;
- il curriculum vitae contenente l'esperienza specifica e le qualità tecniche-



professionali;

- la dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti della Gestione separata dell'Inps;

accertata l'assenza di cause ostative al contratto a carico dell'operatore economico tramite visura del Casellario informatico ANAC;

richiesti, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici:

- il certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, con nota prot. PG.AT/2023/0003614 del 06/04/2023;
- i certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti interessati alla Procura di Bologna con nota di prot. PG.AT/2023/0003616 del 06/04/2023;

ritenuto necessario, nelle more delle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 80, procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dall'art. 8 comma 1 lett. a del D.L. 76/2020 e s.m.i.;

ritenuto pertanto:

- di aggiudicare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto *ex* art. 1, co. 2, lett. *a)*, del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., il servizio di supporto alla comunicazione istituzionale per la durata di due anni (CIG ZD83A70FEF) all'operatore economico con sede legale in via con sede legale in via per l'importo di € 14.400,00 esclusa cassa previdenziale ed esente IVA;
- di assumere l'impegno di spesa in favore dell'operatore economico

 in relazione all'affidamento del servizio sopra indicato, per un importo complessivamente pari ad € 14.976,00 esente IVA e inclusi oneri previdenziali del 4%, pari a 576,00 €, così come indicato nel dispositivo del presente atto;

verificato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., ad esito della procedura di Richiesta di offerta n.



- 2. di impegnare in favore dell'operatore economico P.IVA IT04102361203 e C.F. Italiano P.IVA e inclusi oneri previdenziali del 4% come di seguito indicato:
 - 0 4.992,00 € al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103052/00 "Prestazioni di servizi a supporto dell'Agenzia" del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
 - o 7.488,00 € al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03

 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103052/00 "Prestazioni di servizi a supporto dell'Agenzia" del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
 - 2.496,00 € al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103052/00 "Prestazioni di servizi a supporto dell'Agenzia" del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3. di liquidare la spesa sopra indicata secondo le modalità indicate all'art. A7 dell'allegato capitolato, su presentazione di regolari fatture elettroniche e rendicontazione delle attività svolte, previo riscontro della regolarità dell'erogazione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184 del TUEL;
- 4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Responsabile *ad interim*Area Amministrazione e Supporto
alla Regolazione
Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CIG ZD83A70FEF

Indice

PARTE DESCRITTIVA (A)	9
ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE	9
ART. A2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	9
ART. A3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO	9
ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO	9
ART. A5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI	10
ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'	10
ART. A8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	10
ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	11
ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	11
ART. A11 – MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DA COVID-19 PER IL PERSON	IALE 11
ART. A12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBB	BLICI 12
ART. A13 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016	12
ART. A14 - SICUREZZA E RISERVATEZZA	12
ART. A15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE	12
ART. A16 - PENALI	12
ART. A17 - MODIFICHE CONTRATTUALI	13
ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	14
ART. A19 – SUBAPPALTO	14
ART. A20 - FORO COMPETENTE	15
ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI	15
PARTE PRESTAZIONALE (B)	16
ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	16
ART. B2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE	16



ART. B3 – QUALIFICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	16
ART. B4 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'	16



ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERISR" o "Agenzia"), via Cairoli 8/f 40121, Bologna, codice fiscale 91342750378.

ART. A2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di supporto alla comunicazione istituzionale dell'Agenzia, come dettagliato nella parte prestazionale.

ART. A3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà durata di 24 mesi, a decorrere dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto.

ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 35, c. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto posto a base di gara è pari a € 14.400 IVA esclusa, determinato considerando un compenso massimo di 30 € all'ora per un impegno stimato di 20 ore al mese.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e non sono stati individuati costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

ART. A5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore per la sottoscrizione contratto è obbligato a costituire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di un documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti...). In ragione della tipologia di prestazione richiesta non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.



ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di ATERSIR.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

La stipula del contratto è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva e alla presentazione della documentazione attestante la validità della polizza sottoscritta.

ART. A7 - FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La fatturazione avverrà su base semestrale.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla trasmissione ad ATERSIR di periodici rendiconti sulle attività svolte e al riscontro, da parte del personale incaricato dell'amministrazione, della regolare esecuzione del servizio.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFAEH8.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. A8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei documenti di gara.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone (compreso il personale impiegato) ed alle cose, sia di ATERSIR che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del contratto e fino alla sua conclusione, si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto stesso un'adeguata copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente gara, esonerando ATERSIR da ogni responsabilità.

A tal fine è fatto obbligo all'affidatario di provvedere con oneri a suo carico alla stipula di specifica e idonea polizza assicurativa per i rischi professionali (Responsabilità Civile Terzi) e a fomirne copia alla stazione appaltante prima della stipula del contratto. La polizza dovrà avere il massimale minimo di € 500.000.

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria della polizza sopra richiamata è fatto obbligo all'appaltatore di produrre alla stazione appaltante idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria



Compagnia) attestante la piena validità della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del presente accordo, suoi eventuali rinnovi o proroghe.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l'Agenzia che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

ART. A11 – MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DA COVID-19 PER IL PERSONALE

L'appaltatore è tenuto nei confronti del proprio personale ad adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione dal contagio da coronavirus (COVID-19). L'operatore economico, con oneri a proprio ed esclusivo carico, deve garantire la sicurezza del proprio personale adeguandosi a tutte le prescrizioni normative, presenti e future, adottate dalle autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto del virus SARS-CoV-2, e vigilare sul rispetto delle stesse da parte dei propri dipendenti.



ART. A12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Contraente si impegna, anche per i propri consulenti, collaboratori o dipendenti a rispettare, per quanto compatibile, il codice di comportamento generale, nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici e la delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche".

ART. A13 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione del presente contratto, l'affidatario effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente in aderenza al GDPR e da ogni altra normativa applicabile. L'affidatario è designato da ATERSIR quale soggetto esterno Responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR).

Tutti i dati forniti ad ATERSIR saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/679.

ART. A14 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'operatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ATERSIR.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al paragrafo precedente e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. A15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

Le verifiche di conformità parziali verranno condotte nel corso dell'esecuzione del contratto trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel capitolato in relazione agli stati di avanzamento che giustificano pagamenti parziali.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A16 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

ART. A16 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.



In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge, il regolamento relativo al servizio stesso, e le disposizioni dei documenti di gara.

Ove l'operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione - determinata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione da un minimo dello 0,3 a un massimo dell'1 per mille dell'importo.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

ART. A17 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal DM 7 marzo 2018, n. 49.

In particolare, ai sensi dell'art. 106, co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare l'affidamento ai sensi dell'art.106 c. 11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Clausola di revisione prezzi

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del DL 4/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

Con la stipula del contratto l'appaltatore dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni, anche con riferimento al corrispettivo offerto: sono pertanto escluse dalla revisione dei prezzi le forniture e/o i servizi nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta soltanto a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto. Pertanto, per i primi 12 mesi di contratto, i prezzi offerti rimangono fermi e invariabili.

A partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, questo può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in caso di aumento o diminuzione dei prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto. In questo caso, la revisione dei prezzi potrà essere accordata qualora dall'istruttoria si dovesse riscontrare che i prezzi di beni e/o servizi utilizzati nell'ambito dell'appalto abbiano subito variazioni superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La revisione dei prezzi deve essere richiesta con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse.

Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente



effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere annualmente ad una verifica dell'andamento dei prezzi.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla seconda fatturazione successiva alla decisione del RUP, e comunque non prima di giorni 30 dalla medesima decisione.

ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
- 3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
- 4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- 6. grave danno all'immagine dell'Agenzia;
- 7. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. 26 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo totale del contratto. Nel caso di cui al punto 5, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante esercita tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. A19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti di servizio che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di



effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. A20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.



ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

E' oggetto del presente affidamento il servizio di supporto alla comunicazione istituzionale all'Agenzia.

Nello specifico, il servizio di supporto riguarda le seguenti attività:

- preparazione di webinar su specifici argomenti afferenti alle aree tecniche dell'Agenzia e caricamento degli stessi sul canale YouTube dell'Agenzia e sul sito istituzionale;
- realizzazione di brevi video informativi sull'attività dell'Ente;
- attività di ufficio stampa, in particolare formattazione grafica di comunicati stampa e conseguente invio a testate giornalistiche;
- realizzazione di tabelle, grafici e infografiche, su richiesta delle aree tecniche dell'Agenzia, per rendere più agevole la lettura di temi particolarmente complessi;
- preparazione e invio di newsletter attraverso apposita piattaforma in uso all'Agenzia;
- redazione e pubblicazione di contenuti per il sito internet;
- realizzazione e impaginazione di reportistica.

Inoltre, l'operatore si impegna a fornire formazione ai dipendenti di ATERSIR rispetto alle attività sopra elencate.

ART. B2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le attività previste verranno svolte su richiesta dell'Agenzia. Si stima un fabbisogno massimo di 20 ore lavorative per uomo al mese, per un totale di 480 ore per tutta la durata dell'affidamento. L'operatore si impegna a svolgere le attività richieste tempestivamente e secondo le scadenze specifiche fissate dall'Agenzia.

La prestazione verrà svolta prevalentemente a distanza; l'operatore si impegna a rendersi disponibile ad appositi incontri nella sede di Bologna dell'Agenzia, dietro richiesta della stazione appaltante. Inoltre, si impegna a specifici incontri in presenza, presso la sede dell'Agenzia, per svolgere le attività di formazione del personale di cui al precedente articolo.

ART. B3 – QUALIFICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, dovrà comunicare alla stazione appaltante la composizione del gruppo di lavoro e il nominativo del Responsabile del servizio. Il soggetto indicato come Responsabile del servizio svolgerà il ruolo di referente dell'impresa per le comunicazioni con la stazione appaltante.

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà essere in possesso di competenze specialistiche, quali l'utilizzo di strumenti della Suite Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) per ideazione di layout per infografiche e report, e l'utilizzo di strumenti di progettazione grafica quali Canva e la conoscenza del CMS Drupal. Dovrà, inoltre, avere familiarità con tematiche ambientali, in particolare relative alla gestione dei rifiuti e dei servizi idrici.

Tali competenze dovranno essere dichiarate tramite presentazione dei curricula del personale impiegato nello svolgimento del servizio.

ART. B4 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

L'operatore è tenuto a produrre un rendiconto delle attività svolte, con cadenza semestrale, che dia conto delle specifiche prestazioni effettuate e del relativo impegno orario.

Tale rendiconto sarà valutato dal personale dell'Agenzia incaricato, ai fini di verificare la regolare esecuzione del servizio e di procedere al pagamento delle fatture presentate dall'operatore.



Allegato alla determinazione n. 84 del 13 aprile 2023

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMP. 284/2023 del 13 aprile 2023 per € 4.992,00 al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103052/00 "Prestazioni di servizi a supporto dell'Agenzia" del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, a favore di entre dell'Agenzia".

IMP. 39/2024 del 13 aprile 2023 per € 7.488,00 al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103052/00 "Prestazioni di servizi a supporto dell'Agenzia" del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2024, a favore di entre dell'Agenzia".

IMP. 7/2025 del 13 aprile 2023 per € 2.496,00 al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103052/00 "Prestazioni di servizi a supporto dell'Agenzia" del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2025, a favore di

Il Direttore
Responsabile *ad interim*Area Amministrazione e Supporto
alla Regolazione
Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività Bologna, 13 aprile 2023